



REGIONE PUGLIA
 PROVINCIA DI FOGGIA
 COMUNI DI FOGGIA E MANFREDONIA



PROGETTO IMPIANTO SOLARE AGRI-VOLTAICO DA
 REALIZZARE NEL COMUNE DI FOGGIA (FG) C.DA TITOLO, E
 RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE NEL COMUNE DI
 MANFREDONIA, DI POTENZA PARI A **62.452,04 kWp**,
 DENOMINATO "**FOGGIA - MANFREDONIA**"

PROGETTO DEFINITIVO

Relazione studio di inserimento urbanistico



livello prog.	Codice Pratica STMG	N. ELABORATO	DATA	SCALA
PD	201901116	VF6FYQ3_A27	15.09.2021	

REVISIONI

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO

RICHIEDENTE E PRODUTTORE

HF Solar 3 S.r.l.



ENTE

PROGETTAZIONE



Arch. A. Calandrino
 Arch. M. Gullo
 Arch. S. Martorana
 Arch. F. G. Mazzola
 Arch. G. Vella
 Arch. Y. Kokalah

Ing. D. Siracusa
 Ing. A. Costantino
 Ing. C. Chiaruzzi
 Ing. G. Schillaci
 Ing. G. Buffa



Il Progettista

Il Progettista

Relazione studio di inserimento urbanistico

Potenza impianto= 62.452,04 kWp

Sommario

INQUADRAMENTO	3
STRUMENTI URBANISTICI.....	5
STRALCIO CATASTALE DI INQUADRAMENTO	13
STRALCIO TAVOLA N.3 DEL PRG DEL COMUNE DI FOGGIA.....	15
STRALCIO TAVOLA N.18 DEL PdF DEL COMUNE DI MANFREDONIA.....	16

INQUADRAMENTO

L'area di intervento dell'impianto fotovoltaico è contraddistinta al Catasto Terreni dei comuni di Foggia (FG) e Manfredonia (FG) come sintetizzato in *tabella 1*, per circa **104 ettari**, mentre l'area occupata dagli inseguitori (area captante) risulta pari a circa **34.4 ettari**, determinando sulla superficie catastale complessiva assoggettata all'impianto, un'incidenza pari a circa il **33 %**.

La potenza dell'impianto fotovoltaico è pari a **62.452,04 KWp**.

Per quanto concerne le particelle interessate dalla realizzazione dell'elettrodotto di collegamento alla Sottostazione Elettrica di Utenza, la stazione elettrica di smistamento RTN a 150 kV alla quale si dovrà connettere l'impianto è il futuro ampliamento della S.E. di trasformazione della RTN 380/150 kV di "Manfredonia", saranno ottenute, laddove necessario, attraverso la richiesta di apposizione di vincolo preordinato all'esproprio del D.P.R. n° 327/01 (per ulteriori approfondimenti si rimanda agli elaborati grafici).

Il progetto in esame prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico. L'area per l'installazione dell'impianto fotovoltaico si trova nel territorio comunale di **Foggia** (FG), in contrada Bonassisi, su lotti di terreno distinti al N.T.C. Foglio 163, p.lle 38, 43, 62, 75, 131, 215 – 25, 105, 210, 219, 214, 208, 207, 206, 222, 218, 277, 229, 209, 39, 44, 28, 211 – 32, 226, 228, 212, 90, 61, 93 – 24, 34, 72, 74, 89, 205, 227 – 4, 81, 82, 92, 176 - 31 e annesse opere di connessione nel territorio comunale di Manfredonia. Gli impianti saranno collegati alla rete tramite cavidotti interrati.



Figura 1 - Inquadramento Area impianto FV, percorso elettrodotto di collegamento alla RTN e della SSE di utenza

Nessuna area interessata dal progetto **dell'impianto fotovoltaico** ricade in aree e siti non idonei, ovvero aree che per effetto dell'eccezionale valore ambientale, paesaggistico, archeologico e storico si ritiene necessario preservare.

Il **cavidotto MT** che collegherà l'impianto alla SSE, interferirà con il Trattarello Foggia – Tressanti – Berletta, attraversando in un punto la SS 544, e con le aree PAI AP (in due punti della SP 80) e PAI MP (in alcuni punti delle SP 80 e SP 70).

Il cavidotto MT partirà dalla cabina di raccolta, in corrispondenza della *particella 226 F. 163*, seguirà per un tratto di 1,9 Km la fascia asservita all'autostrada A14, *particella 159 F. 163*, proseguirà, passando tramite canalina, nel sottopasso tra l'autostrada A14 e la SP 80, avanzerà sulla SP 80 per un tratto di 8.9 Km, e per 1 Km lungo la SP 70 per poi percorrere le *particelle 485, 486 F. 129, e particella 45 F. 128*, giungendo infine nell'area individuata per la SSE, *nella particella 486 F. 129*.

In relazione ai tratti relativi alla viabilità di acceso all'area della Sottostazione e del percorso del cavidotto MT utente di collegamento tra le cabine di raccolta e la Sottostazione Elettrica di utenza, delle aree condivise con altri produttori dove verranno realizzare le opere di connessione alla RTN quali sistema di sbarre AT 150 kV, stallo partenza linea, linea AT, stallo arrivo produttore, si specifica che per le particelle riportate in catasto terreni come proprietà privata, si procederà a richiedere l'apposizione di vincolo preordinato all'esproprio del D.P.R. n° 327/01.

STRUMENTI URBANISTICI

Le opere in progetto riguarderanno l'area di impianto fotovoltaico, che ricade nel comune di Foggia, e l'area di ubicazione della Sottostazione elettrica di utenza e delle opere di connessione alla RTN, che ricadono all'interno dei territori comunali di Manfredonia.

Dalla consultazione degli strumenti urbanistici dei due comuni, (*Appendici B e C*), né deriva che le aree interessate dalle opere sopracitate ricadono completamente in zone agricole.

Per quanto concerne il PRG del comune di Foggia, Tavola n°3 "*Viabilità con individuazione delle zone residenziali produttive ed a servizi esistenti, agricola e boscata*"

Tutte le particelle ricadono nella **zona E Agricola** censite dal vigente PRG, art. da 16 a 28 delle N.T.A. (area produttiva destinata all'attività agricola e forestale e dei manufatti edilizi stabilmente connaturati al fondo – capitale agrario).

Le particelle 176, 81, 82, 4, 61, 92, 93, 72, 31, 32, 34, 24, 205, 206, 207, 208, 89, 227, 74, 226, 228, 229, 75, 218, 277, 212 (F. 163) sono interessate da vincolo AdB P.A.I. – Area MP

Le particelle 93, 61, 32, 34, 24, 208, 209, 222, 43, 75, 207 (F. 163) sono interessate da vincolo AdB P.A.I. – Area BP

Le particelle 105, 25, 28, 39 (F. 163) sono interessate da vincolo P.P.T.R. 612 BP – Acqua Pubblica – buffer 150 m

Per quanto riguarda il PRG del comune di Manfredonia risulta utile esaminare la Tavola n°18 "*Territorio Comunale Zoonizzazione*" del 1991, aggiornata successivamente a seguito delle

osservazioni sollevate dalla Regione Puglia nel Novembre del 1996 e nel Gennaio del 1997; da questa si nota chiaramente che le aree interessate dall'impianto e dalle opere di connessione alla RTN ricadono in Zona Agricola indicata con il codice E/1-E/4-E/5.

Ad ulteriore conferma si alleggeranno, non appena disponibili, anche i Certificati di Destinazione Urbanistica, rilasciati da "Area Tecnica – Servizio Urbanistica" del Comune di Foggia e dal "Settore 6° - Urbanistica e Sviluppo Sostenibile – Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata" del Comune di Manfredonia.

PRG Zona E – Agricola (Art. da 16 a 28 N.T.A. vigente P.R.G.)

Area produttiva destinata all'attività agricola e forestale e dei manufatti edilizi stabilmente connaturati al fondo

Gli indici di riferimento sono i seguenti:

Indice fondiario massimo: 0,03 mc/mq.

Altezza massima: 9,00 mt.

Distanza minima dal confine: 10,00 mt.

Distanza minima dai cigli stradali: 10,00 mt. e comunque nel rispetto del nuovo Codice della Strada

Distanza minima dal tracciato ferroviario: 30,00 mt. dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.

E' ammessa la costruzione di nuove stalle, fienili, serre, silos e magazzini, adiacenti o distaccati dai precedenti, nella misura stabilita dalle leggi regionali vigenti e con le seguenti prescrizioni: Indice fondiario massimo: 0,03 mc / mq Altezza massima: 9,00 mt (i silos non hanno limiti di altezza) Distanza minima dai confini : 10,00 mt Distanza dai cigli stradali : 10,00 mt Le stalle devono distare almeno 20,00 mt dagli edifici residenziali agricoli e 100,00 mt dalle zone residenziali esistenti o previste dal piano.

Tale necessità deve risultare da un piano di utilizzazione o di sviluppo aziendale con le caratteristiche evidenziate nel successivo articolo 23.

Le nuove costruzioni, registrate trascritte a cura del proprietario saranno riportate dagli uffici tecnici comunali in mappa. Risulteranno così asservite alla proprietà agricola e dovranno risultare all'interno dei piani di utilizzazione o di sviluppo.

Gli edifici adibiti a residenza degli agricoltori esistenti alla data di adozione del piano, possono essere restaurati, ristrutturati, ampliati nella misura del 15% della superficie utile; con l'esclusione di quelli evidenziati nell'art. 25, possono essere demoliti e ricostruiti nella misura esistente.

E' consentito per ogni singola proprietà, esistente alla data di adozione del piano, e per una sola volta, un aumento ulteriore di 120 mq. di superficie utile per l'edificazione residenziale, riadattando locali rustici o elementi di servizio esistenti (stalle, fienili, ecc.) anche attraverso la ristrutturazione edilizia

E' consentita la trasformazione a fini agri-turistici del manufatto, in osservanza ai criteri stabiliti dalla legge regionale n. 34 del 22/5/1985, conservando la superficie utile e il volume esistente.

Gli edifici adibiti ad usi agricoli e produttivi legati all'agricoltura (stalle, fienili, magazzini, ecc.) possono essere restaurati, ristrutturati, ampliati nella misura del 15% ovvero demoliti e ricostruiti nella misura esistente.

Non è ammesso il cambio di destinazione d'uso a fini artigianali o commerciali.

PIANO COMUNALE DEI TRATTURI - Cod. 44 (Foggia-Versentino) – Fascia di rispetto, prescrive: inedificabilità assoluta

1. Nelle aree annesse extraurbane, così come definite all'art. 6 p.to B2 delle presenti NTA, si applicano gli indirizzi di tutela di cui all'art. 2.02 e le direttive di tutela di cui all' art. 3.05 previste dal vigente P.U.T.T./P. 2. L' area annessa in tali zone è costituita da una fascia di in edificabilità assoluta pari a 50 mt. a partire dal bordo tratturale per i tratturi ed i bracci, e di mt. 20 per i tratturelli, salvo arretramenti maggiori prescritti dal PRG vigente e/o a seguito di piani esecutivi approvati dalla Amministrazione Comunale; comunque tali aree non possono essere minori di quelle prescritte dal Codice della Strada qualora vi sia sovrapposizione tra tratturo e viabilità pubblica. Di seguito si riportano gli indirizzi di tutela e le direttive di tutela di cui agli articoli 2.02 e 3.05 del vigente P.U.T.T./P : art. 2.02 - indirizzi di tutela 1. in riferimento agli ambiti di cui all'articolo precedente, con il rilascio dei provvedimenti, ove richiesti e con gli strumenti di pianificazione subordinati devono essere perseguiti obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesaggistica nel rispetto dei seguenti indirizzi di tutela: 1.1 negli ambiti di valore eccezionale "A": conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori; 1.2 negli ambiti di valore rilevante "B": conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio; 1.3 negli ambiti di valore distinguibile "C": salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica; 1.4 negli ambiti di valore distinguibile "D": valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche; 1.5 negli ambiti di valore normale "E": valorizzazione delle peculiarità del sito. art. 3.05 - direttive di tutela 1. In riferimento agli ambiti, alle componenti ed ai sistemi di cui agli artt. 3.02, 3.03, 3.04, gli

strumenti di pianificazione subordinati devono perseguire obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesistica individuando e perimetrando le componenti (area di pertinenza) negli Ambiti Territoriali Distinti dei sistemi definiti nell'art. 3.01, e recependo le seguenti direttive di tutela. 2. Per il sistema " assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico ", va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistici del territorio regionale, prescrivendo: 2.1 negli ambiti territoriali estesi di valore eccezionale "A" (dell'art.2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, va evitato ogni intervento che modifichi i caratteri delle componenti individuate e/o presenti; non vanno consentite attività estrattive, e va mantenuto l'insieme dei valori naturalistici connotati con il sito; 2.2 negli ambiti territoriali estesi di valore rilevante "B" (dell'art.2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, va mantenuto l'assetto geomorfologico d'insieme e vanno individuati i modi: per la conservazione e la difesa del suolo e per il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale; per la riduzione delle condizioni di rischio; per la difesa dall'inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee; non vanno consentite nuove localizzazioni per attività estrattive e, per quelle in attività, vanno verificate le compatibilità del loro mantenimento in esercizio e vanno predisposti specifici piani di recupero paesaggistico; 2.3 negli ambiti territoriali estesi di valore distinguibile "C" (dell'art.2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni di attività estrattive vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità; 2.4 negli ambiti territoriali estesi di valore relativo "D" (dell'art.2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni e/o ampliamenti di attività estrattive sono consentite previa verifica della documentazione di cui all'allegato A3. 3. Per il sistema " copertura botanico-vegetazionale e colturale", va perseguita la tutela delle componenti strutturanti del paesaggio di riconosciuto valore scientifico e/o di importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o riconosciuta importanza sia storica, sia estetica, presenti sul territorio regionale, prescrivendo per tutti gli Ambiti Territoriali Estesi (art.2.01) sia la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologicovegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione, sia lo sviluppo del patrimonio di strutture vegetanti autoctone. Va inoltre prescritto che: 3.1 negli Ambiti Territoriali Estesi di valore eccezionale "A" (art.2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, per tutti gli Ambiti Territoriali Distinti di cui all'art. 3.03, va evitato: il danneggiamento delle specie vegetali autoctone, l'introduzione di specie vegetali estranee e la eliminazione di componenti dell'ecosistema; l'apertura di nuove strade o piste e l'ampliamento di quelle esistenti; l'attività estrattiva; l'allocazione di discariche o depositi di rifiuti ed ogni insediamento abitativo o produttivo; la modificazione dell'assetto idrogeologico; 3.2 negli Ambiti Territoriali Estesi di valore rilevante " B" (art.2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, per tutti gli Ambiti Territoriali Distinti va evitato:

l'apertura di nuove cave; l'allocazione di discariche o depositi di rifiuti; la modificazione dell'assetto idrogeologico. La possibilità di allocare, tralicci e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee o pensili, ecc., va verificata attraverso apposito studio di impatto ambientale e/o di impatto paesaggistico con definizione delle eventuali opere di mitigazione; 3.3 negli Ambiti Territoriali Estesi di valore distinguibile " C" (art.2.01) e di valore relativo " D" (art.2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con: la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo. 4. Per il sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa ", va perseguita la tutela dei beni storicoculturali di riconosciuto valore e/o riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale, individuando, per tutti gli Ambiti Territoriali Estesi (art.2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti. Va, inoltre, prescritto: negli Ambiti Territoriali Estesi di valore eccezionale "A" (art.2.01) e di valore rilevante " B" (art.2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, per tutti gli Ambiti Territoriali Distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni alterazione della integrità visuale e, va perseguita la riqualificazione del contesto fermo restando il compito della pianificazione subordinata di individuare i contenuti cui devono rispondere le valenze prestazionali degli interventi in termini di valorizzazione e di utilizzo; negli Ambiti Territoriali Estesi di valore distinguibile "C" (art.2.01) e di valore relativo " D" (art.2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, per tutti gli Ambiti Territoriali Distinti di cui all'art. 3.04, va evitata la trasformazione fisica non compatibile con le finalità di salvaguardia, fermo restando il compito della pianificazione subordinata di individuare i contenuti cui devono rispondere le valenze prestazionali degli interventi in termini di valorizzazione e di utilizzo. Per tutte le categorie di Ambiti Territoriali Distinti, in riferimento alle "aree di pertinenza" ed alle "aree annesse" , le volumetrie rivenienti dall'applicazione degli indici dettati dagli strumenti urbanistici vigenti possono comunque utilizzate (con trasferimento delle cubature a conseguente asservimento) in aree a destinazione conforme, con esclusione di quelle ritenute a qualsiasi titolo come immodificabili secondo le specificazione di cui ai successivi articoli del titolo III;

PUGLIA AdB / PAI – AP (area ad alta probabilità di inondazione)

Autorità di bacino della Puglia – L.R. 9/12/2002 n. 19. Si applicano misure di tutela idraulica (artt. 7, co. 8 e 10, co. 3 delle NTA) per le aree interessate dal vincolo di reticolo idraulico risultante dalla cartografia IGM di base del Piano di Bacino per l'Assetto idrogeologico. Si applicano misure di tutela idraulica per le aree ricadenti nella segnalazione della carta idrogeomorfologica dell'Autorità di Bacino per la Puglia, approvata con Delibera del CI n. 48/2009 e s.m.i.

1. Nelle aree perimetrate ad alta probabilità di inondazione e/o aree allagate sono esclusivamente consentiti:

- in relazione ad opere ed infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico

h) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e infrastrutture, a rete o puntuali, pubbliche e di interesse pubblico;

i) la realizzazione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle opere e delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi pubblici essenziali che non siano altrimenti localizzabili o per le quali il progetto sottoposto all'approvazione dell'autorità competente dimostri l'assenza di alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili;

j) gli interventi di adeguamento degli impianti esistenti di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti, principalmente per aumentarne le condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie di esercizio o per acquisire innovazioni tecnologiche;

k) gli interventi di edilizia cimiteriale, a condizione che siano realizzati negli spazi interclusi e nelle porzioni libere degli impianti esistenti;

l) la realizzazione di sottoservizi a rete interessanti tracciati stradali esistenti; m) l'esecuzione di opere di allacciamento alle reti principali.

2. Gli interventi di cui alle lettera i), in quanto comportanti un aumento del carico urbanistico e quindi del rischio, necessitano di studio di compatibilità idraulica.

3. I vincoli di cui al comma 1 non si applicano per le opere pubbliche per le quali alla data di adozione del Piano siano iniziati i lavori. L'uso e la fruizione delle predette opere sono comunque subordinati all'adozione dei Piani di Protezione Civile ex lege 225/92 e del relativo sistema di monitoraggio e allerta.

PUGLIA AdB / PAI – BP (area ad bassa probabilità di inondazione)

Autorità di bacino della Puglia – L.R. 9/12/2002 n. 19. Si applicano misure di tutela idraulica (artt. 9, co. 8 e 10, co. 3 delle NTA) per le aree interessate dal vincolo di reticolo idraulico risultante dalla cartografia IGM di base del Piano odi Bacino per l'Assetto idrogeologico. Si applicano misure di tutela idraulica per le aree ricadenti nella segnalazione della carta idrogeomorfologica dell'Autorità di Bacino per la Puglia, approvata con Delibera del CI n. 48/2009 e s.m.i.

1. Nelle aree a bassa probabilità di inondazione sono consentiti tutti gli interventi e le attività possibili nelle aree ad alta e media probabilità di inondazione, senza l'obbligo di presentazione dello studio di compatibilità idraulica.

2. L'edificabilità è subordinata alla condizione che i manufatti siano realizzati con accorgimenti atti a ridurre la vulnerabilità. La realizzazione dei manufatti deve inoltre risultare coerente con la pianificazione di Protezione Civile.

PUGLIA AdB / PAI – MP (area a media probabilità di inondazione)

Autorità di bacino della Puglia – L.R. 9/12/2002 n. 19. Si applicano misure di tutela idraulica (artt. 8, co. 8 e 10, co. 3 delle NTA) per le aree interessate dal vincolo di reticolo idraulico risultante dalla cartografia IGM di base del Piano odi Bacino per l'Assetto idrogeologico. Si applicano misure di tutela idraulica per le aree ricadenti nella segnalazione della carta idrogeomorfologica dell'Autorità di Bacino per la Puglia, approvata con Delibera del CI n. 48/2009 e s.m.i.

1. Nelle aree a media probabilità di inondazione sono consentiti tutti gli interventi e le attività possibili nelle aree ad alta probabilità di inondazione e/o aree allagate ed inoltre:

a) ampliamento o ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purché non concorrano ad incrementare la pericolosità e non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi di emergenza di Protezione Civile. Il progetto preliminare di tali interventi deve ottenere il parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità e coerenza dell'opera con gli obiettivi del Piano di bacino;

b) interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lett. d) dell'art. 31 della Legge 457/1978 e successive modifiche ed integrazioni a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;

c) interventi di ristrutturazione urbanistica, così come definite alla lettera e) dell'art. 31 della Legge n. 457/1978 che non comportino aumento di superficie o di volume complessivo, fatta eccezione per i volumi ricostruiti a seguito di eventi bellici e sismici, purché realizzati nel rispetto della sicurezza idraulica, ad esclusione comunque dei volumi interrati;

d) ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici, volumi tecnici, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;

e) interventi nelle zone territoriali classificate negli strumenti urbanistici, ai sensi del Decreto interministeriale n. 1444 del 1968, come zone A, B, D, limitatamente a quelli che non necessitano di piano attuativo, e F, destinate a parco, purché realizzati nel rispetto della sicurezza idraulica, risultante da idonei studi idrologici e idraulici e a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;

f) completamenti di iniziativa pubblica o privata in zone di espansione urbanistica, per i quali alla data di esecutività del Piano siano state rilasciate concessioni per almeno il 50 per cento della

superficie coperta complessiva, purché realizzati nel rispetto della sicurezza idraulica, ad esclusione comunque dei volumi interrati.

Per quanto riguarda il **PdF del comune di Manfredonia** risulta utile esaminare la Tavola n°18 “Territorio Comunale Zonizzazione” del 1991, aggiornata successivamente a seguito delle osservazioni sollevate dalla Regione Puglia nel Novembre del 1996 e nel Gennaio del 1997;

La particella 126, F. 96 nel vigente Piano ricade in zona Omogenea Territoriale Agricola di tipo “E1-E4-E5” destinati prevalentemente alla pratica dell'agricoltura, della zootecnia, alla trasformazione dei prodotti agricoli con le seguenti prescrizioni:

I.F.F. = 0,03 mc/mq;

altezza massima = mt. 7,50;

distanza dai confini = mt. 5,00;

distanza dai fabbricati = mt. 10,00;

distanza dall'asse stradale = mt. 12,00, rispetto alla viabilità marginale; lotto minimo di intervento = Ha. 1.00.00;

distanza dagli argini, dai fiumi, corsi d'acqua, dai canali ecc. = mt. 150;

possibilità di elevazione dell'indice fino a 0,1 mc/mq. (indice fondiario per abitazione e complessi per la conduzione del fondo), previa adozione di apposito Piano di Utilizzazione e di Sviluppo Aziendale che dovrà essere approvato dall'Organo Comunale.

I complessi per la conduzione del fondo (piccole industrie per la lavorazione dei prodotti agricoli dell'azienda) dovranno distare di almeno mt.200 da strade statali e di importanza paesaggistica e ambientale notevole. Per quanto riguarda la ruralità dei fabbricati, si dovrà fare riferimento alla legge 133 del 26.2.1994. Si precisa che: - la p.lla 126 del Foglio 96 non risulta negli elenchi delle aree percorse dal fuoco.

STRALCIO CATASTALE DI INQUADRAMENTO




Figura 2 - Inquadramento catastale impianto



Figura 3 - Inquadramento catastale della SSE


STRALCIO TAVOLA N.3 DEL PRG DEL COMUNE DI FOGGIA



LEGENDA

	CONFINE DEL TERRITORIO COMUNALE
	FERROVIE
	STRADE DI INTERESSE REGIONALE
	STRADE DI GRANDE COMUNICAZIONE
	STRADE ATTREZZATE
	AUTOSTRADE
	ZONE RESIDENZIALI ESISTENTI
	ZONE PRODUTTIVE ESISTENTI
	ZONE A SERVIZI ESISTENTI
	ZONA AGRICOLA
	ZONA BOSCATI

STRALCIO TAVOLA N.18 DEL PdF DEL COMUNE DI MANFREDONIA



LEGENDA
(la legenda vale anche per la tavola n.19)

<p>CONFINE DEL TERRITORIO COMUNALE LIMITI DELLE PLANIMETRIE IN SCALA AL 1:5000 E AL 2000</p>	<p>E</p>	<p>E AREA AGRICOLA GENERICA</p>	<p>E5</p>	<p>FASCIA FERTILE COLTIVAZIONE DI POMODORI, MELONI, ORTAGGI, PISELLI, FAVE</p>	<p>E10</p>
<p>CONFINI DELLA ZONA 1 E ZONA 2 DEL PARCO DEL GARGANO</p>	<p>E1</p>	<p>E1 ZONE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNIA-PECORE</p>	<p>E6</p>	<p>AREA AGRICOLA ARCHEOLOGICA VINCOLATA CON MINUMENTI DI INTERESSE STORICO, ARCHITETTONICO O AMBIENTALE O SCAVI ARCHEOLOGICI IN ATTO O DI PREVISIONE</p>	<p>E11</p>
<p>LIMITI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO (PROPRITA' DEL COMUNE) (TABELLA DI DESIGNAZIONE DEL VINCOLO)</p>	<p>E2</p>	<p>E2 PREVALENZA ULIVETI MANDORLETTI IN ZONA DELLA FRAZIONE MONTAGNA</p>	<p>E7</p>	<p>PODERI AGRICOLI DA 7 A 30 HA</p>	<p>LAGHI O I PRESENTI</p>
<p>SEGNALAZIONE ARCHITETTONICA (MASSERIE)</p>	<p>E3</p>	<p>E3 AREE PER PASCOLO E COLTURE DI GRANO TENERO</p>	<p>E4</p>	<p>COLTIVAZIONI DI GRANO CEREALI ALLEVAMENTO DI BESTIAME, PRODUZIONE DI FORMAGGI</p>	<p>CTA CENTRO TURISTICO ALBERGHIERO POSTA DEL PALAZZO</p>
<p>SEGNALAZIONE ARCHEOLOGICA</p>	<p>E4</p>		<p>E8</p>	<p>PROPRIETA' DEMANIALI COMUNALI</p>	<p>F56</p>
<p>VINCOLO ARCHEOLOGICO</p>				<p>PROPRIETA' COMUNALI</p>	
<p>VINCOLO ARCHITETTONICO</p>					
<p>LAME</p>					
<p>GROTTE</p>					

N.B. I VINCOLI ARCHEOLOGICI E ARCHITETTONICI LE SEGNALAZIONI ARCHITET. E ARCHEOLOGICHE, LE GROTTE, LE LAME E I TRATTURI SONO STATI UBICATI IN BASE ALL'ELENCO ALLEGATE ALLE OSSERVAZIONI DELLA REGIONE PUGLIA